



COMUNE DI VALGUARNERA  
( Provincia di Enna )

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 154 DEL 26/09/2012

OGGETTO: Approvazione schema del protocollo d'intesa tra l'Agenzia del Territorio ed il Comune di Valguarnera per la prosecuzione in modalità autogestita dell'attività dello sportello catastale decentrato già operativo, nonché alla sottoscrizione della convenzione, di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6/9/2012.-

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	PRESENTE	ASSENTE
LEANZA SEBASTIANO SINDACO	X	
CALTAGIRONE VALERIO ASSESSORE Ass. Anziano	X	
GUARRERA GIOACCHINO ASSESSORE	X	
DRAIA' ELEONORA ASSESSORE		X
	3	1

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Socio / Culturale All. n. ( 2 ) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemiladodici, il giorno 26, del mese di sett., alle ore 17.45, nella sede Municipale del Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Alfredo Verso

VISTO l' O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10;

Vista la proposta del Responsabile del Settore Socio/ Culturale e attività Produttive allegato n. ( 1 ) che fa parte integrante del presente atto deliberativo

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 )

Ritenuto che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

#### DELIBERA

- 1) Approvare la proposta del Responsabile del Settore Socio/ Culturale e Attività Produttive per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante la necessità di porre in essere gli adempimenti consequenziali.-

Il Segretario Gen.le  
( Dr. Alfredo Verso)




L'Assessore anziano

Valerio Caltagirone



Il Sindaco

Sebastiano Leanza





**COMUNE DI VALGUARNERA**  
**( Provincia di Enna )**

**ALLEGATO N. (1 ) OGGETTO PROPOSTA.-**

**Approvazione schema del protocollo d'intesa tra l'Agenzia del Territorio ed il Comune di Valguarnera per la prosecuzione in modalità autogestita dell'attività dello sportello catastale decentrato già operativo, nonché alla sottoscrizione della convenzione, di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6/9/2012.-**

**Propone il Responsabile del Settore Socio/ Culturale e Attività produttive**

**Premesso**

**Che** con delibera della G.C. N°152 del 10/09/2010 è stata approvata una convenzione con l'Agenzia del territorio di Enna per l'attivazione in modalità autogestita di uno sportello catastale decentrato presso il Comune di Valguarnera, ancora oggi operativo;

**Che** con nota del 17/08/2012, prot. N° 4883, acquisita al prot. generale di questo Comune al N° 9206 del 20/08/2012, l'Agenzia del territorio, ufficio prov.le di Enna, comunicava l'adeguamento del testo del protocollo d'intesa per la prosecuzione del servizio di visura al pubblico presso lo sportello catastale, già attivo, con le modalità operative in convenzione di cui all'art. 11 del D.P.R. n°305/1991;

**Che** l'art. 6 del decreto legge n°16 del 2/30/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n°44 del 26/04/2012, ha reintrodotto a partire dal 1° ottobre 2012 i tributi speciali catastali per la consultazione della banca dati del catasto;

**Che** il comma 5-ter dello stesso art. 6 dispone, peraltro, che le visure catastali e la consultazione della banca dati ipotecaria effettuati dagli Enti Locali per i propri compiti istituzionali, con modalità telematiche ed in regime convenzionale, permangono in esenzione dai tributi;

**Che** alla luce della nuova normativa il pagamento delle visure catastali si applica alle consultazioni richieste dall'utenza privata e professionale rilasciate dagli sportelli catastali decentrati attivati nei Comuni;

**Atteso** che al fine di garantire la continuità dello sportello catastale decentrato, aperto in questa sede comunale, si rende necessario stipulare, apposita convenzione e sottoscrizione del nuovo protocollo d'intesa, di cui al Decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6/9/2005, con la quale vengono disciplinate le modalità operative per la riscossione ed il successivo versamento all'erario dei tributi special catastali;

**Preso atto** dello schema del nuovo "protocollo d'intesa" relativo allo sportello catastale decentrato, già operativo in questo Comune;

**Preso atto** della convenzione per la disciplina delle modalità operative dello sportello catastale, ai sensi dell'art.11 del D.P.R. n°305/1991;

**Preso atto** dello schema di garanzia fideiussoria bancaria/ assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione speciale di cui sopra, cu il Comune è tenuto a prestare secondo le modalità previste dall'art. 54 del Regio decreto N°827 del 23/05/1994, modificato dal D.P.R. n°635, di €. 5.000 ,00 (euro cinquemila), come previsto dal Decreto del Direttore dell'agenzia del territorio del 6/9/2005;

## PROPONE

**Per i motivi di cui in premessa,**

1. **Approvare** il nuovo schema del protocollo d' intesa unitamente alla convenzione, tra l'Agenzia del territorio e il Comune di Valguarnera per la prosecuzione in modalità autogestita dello sportello catastale decentrato già operativo, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. **Delegare** il Responsabile del settore di competenza alla sottoscrizione dei relativi atti, per il perfezionamento del nuovo protocollo d'intesa tra l'Agenzia del territorio ed il Comune di Valguarnera:
3. **Riservarsi** di indicare nel bilancio del Comune le risorse finanziarie per il corrispettivo dovuto per la fidejussione bancaria / assicurativa, così come previsto dalla convenzione.
4. **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, stante la necessità di porre in essere gli adempimenti conseguenziali.--

**Il Responsabile del Settore Socio/ Culturale  
e Attività produttive  
D. ssa M. Cristina Cafà**



**COMUNE DI VALGUARNERA**  
( Provincia di Enna )

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. (2 ) OGGETTO PROPOSTA : Approvazione schema del protocollo d'intesa tra l'Agenzia del Territorio ed il Comune di Valguarnera per la prosecuzione in modalità autogestita dell'attività dello sportello catastale decentrato già operativo, nonché alla sottoscrizione della convenzione, di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6/9/2012.-

**RESPONSABILE DEL SETTORE Socio/Culturale e Attività Produttive**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale

*12/09/2012*

Il Responsabile del servizio Suap  
( Sig.ra Metoldo Maria Rosa)



Il Responsabile del Settore  
( D.ssa M. Cristina Cafà)

Prot.

del

**CONVENZIONE SPECIALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA'  
OPERATIVE DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO AI SENSI  
DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 305/1991**

tra

l'Agenzia del Territorio, con sede in Roma - Largo Leopardi n. 5, rappresentata dal direttore, dell'Ufficio provinciale di \_\_\_\_\_, di seguito denominata anche "Agenzia"

ed

il Comune (ovvero la Comunità Montana) di

.....

prov. di .....

Via/Piazza .....

rappresentato da .....

nel seguito denominato anche "ente locale"

**premesse:**

1. che in data 9 settembre 2005 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, con il quale è stato approvato lo schema di convenzione speciale, ai sensi dell'art.11, comma 5, del D.P.R. n.305/1991, per la disciplina delle modalità operative relative all'apertura dei nuovi sportelli catastali decentrati e alla riconversione degli sportelli catastali decentrati già attivi;
2. che in data ..... l'Agenzia del Territorio ed l'ente locale hanno stipulato un Protocollo d'intesa per l'attivazione di uno sportello catastale decentrato;
3. come già previsto dal piano allegato alla Convenzione triennale per gli esercizi 2005/2007, stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio, gli sportelli catastali decentrati possono essere gestiti, per funzioni di consultazione, con modalità operative regolate da convenzioni speciali, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 305/1991;
4. l'ente locale, con nota del ..... ha manifestato l'interesse a stipulare con l'Agenzia del Territorio la presente convenzione speciale;

tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

L'ente locale è autorizzato a collegarsi al sistema informatico dell'Agenzia del Territorio al fine di fornire al pubblico il servizio di consultazione dei dati contenuti nell'archivio dell'Agenzia del Territorio stessa, con applicazione dei tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente.

Per la consultazione dei dati catastali l'ente locale è tenuto a predisporre e rilasciare agli utenti ricevuta delle

somme versate dagli stessi, corrispondenti ai tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente, fino a quando non verrà attivata dall'Agenzia del territorio apposita procedura informatica che rilasci automaticamente tale ricevuta.

Per gli adempimenti amministrativo-contabili legati alla presente convenzione è competente l'Ufficio provinciale di.....dell'Agenzia del Territorio.

L'ente locale sostiene gli oneri, sia di impianto sia di esercizio, per il collegamento al sistema informativo del catasto.

#### Art. 2

L'ente locale corrisponde, per le visure effettuate, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 della presente convenzione, mediante versamento sul c/c postale intestato all'Ufficio provinciale di.....dell'Agenzia del Territorio.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, per l'intera durata della stessa, l'Ente locale deve già avere prestato cauzione tramite fidejussione bancaria, con le modalità previste dall' art. 54, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005 e provvedere alle eventuali integrazioni previste.

La nota d'addebito, emessa dall'Ufficio provinciale competente in data 1° gennaio - 1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre, è trasmessa a mezzo raccomandata.

Resta, comunque, l'obbligo da parte dell'ente locale di informarsi tempestivamente dell'importo da corrispondere all'Agenzia e l'eventuale mancato o tardivo ricevimento della nota di addebito non esonera l'ente medesimo dall'effettuare i versamenti alle previste scadenze.

L'ente locale ha, inoltre, la possibilità di conoscere in ogni momento il numero delle visure effettuate tramite interrogazione a video.

I pagamenti relativi agli importi dovuti devono essere effettuati entro e non oltre trenta giorni naturali consecutivi dalla data di chiusura di ogni trimestre (rispettivamente al 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre).

In caso di ritardato pagamento fino al trentesimo giorno di ritardo viene applicata una penale di Euro 0,03 per ogni Euro 0,52 o frazioni di esso, che è addebitata sul pagamento del trimestre successivo.

Superato il predetto periodo, ovvero in caso di mancata integrazione della cauzione prevista, il servizio telematico viene sospeso e l'Agenzia può rivalersi, per quanto dovuto fino al momento della sospensione, sulla garanzia prestata.

Nel caso questa sia insufficiente l'ente locale è tenuto a corrispondere quanto ancora dovuto all'Agenzia entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata con la quale l'Ufficio provinciale competente avrà notificato il conguaglio a debito.

Il ripristino del servizio può avvenire solo ove l'Ente locale abbia corrisposto tutti gli importi dovuti e reintegrato la garanzia nella misura convenuta di cui alla presente convenzione.

#### Art. 3

L'Agenzia può revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione, per motivi d'interesse pubblico o qualora l'ente locale non adempia agli obblighi diversi da quelli indicati nell'articolo 2 assunti con il presente atto.

La revoca, la sospensione e la limitazione sono comunicate all'ente locale, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e producono effetti a decorrere dal decimo giorno successivo alla ricezione.

#### Art. 4

L'Agenzia ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire e/o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì l'assoluta

facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità può gravare sull'Agenzia per le suddette variazioni.

Art. 5

L'ente locale esonera espressamente l'Agenzia da ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti, per eventuali inesattezze od incompletezza dei dati contenuti negli archivi, per eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

Art. 6

La convenzione decorre dalla data di perfezionamento ed ha durata fino al 31 dicembre del triennio successivo a quello di stipula della convenzione. E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 7

Il Foro competente a risolvere le controversie, direttamente od indirettamente connesse alla convenzione stessa, è quello di Roma.

Tutte le comunicazioni all'Agenzia devono essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata.

Letto, approvato e sottoscritto

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Per l'Agenzia del Territorio  
Il Direttore dell'Ufficio provinciale

\_\_\_\_\_

Per il Comune/la Comunità montana  
Il Sindaco/Il Presidente

\_\_\_\_\_



## Schema di garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Protocollo n.° \_\_\_\_\_

Spett.le

AGENZIA DEL TERRITORIO

Largo Leopardi 5,

00185 - ROMA

### Premesso che:

- tra l'Agazia del Territorio ed il Comune di \_\_\_\_\_ verrà stipulata la "Convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 305/1991" di cui al Decreto del Direttore dell'Agazia del Territorio del 6 settembre 2005;

- a garanzia degli obblighi derivanti dalla suddetta convenzione speciale il Comune è tenuto a prestare cauzione secondo le modalità previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, di € \_\_\_\_\_ (€ \_\_\_\_\_), ai sensi del Decreto del Direttore dell'Agazia del Territorio del 6 settembre 2005.

### Considerato che:

- può accettarsi una cauzione costituita da garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa,

### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

\_\_\_\_\_ - Sede Legale:  
\_\_\_\_\_ - Capitale Sociale  
€ \_\_\_\_\_ Registro Imprese di \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_ - Codice Fiscale. \_\_\_\_\_ - Partita  
I.V.A. \_\_\_\_\_ - Codice A.B.I. \_\_\_\_\_ - Numero  
Iscrizione Albo Banche: \_\_\_\_\_ Appartenente al Gruppo Bancario  
\_\_\_\_\_ - N. Iscriz. Albo Gruppi Bancari: \_\_\_\_\_,

ovvero la compagnia assicurativa \_\_\_\_\_ con Sede  
Legale \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
Partita IVA \_\_\_\_\_ iscritta all'Albo Imprese n. \_\_\_\_\_  
cod. ISVAP n. \_\_\_\_\_ appartenente al Gruppo  
assicurativo \_\_\_\_\_

e per essa la Filiale/Agenzia di \_\_\_\_\_ in persona del  
sottoscritto \_\_\_\_\_, debitamente autorizzato in forza dei poteri

conferiti con \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, si costituisce fideiussore nell'interesse del Comune di \_\_\_\_\_ a Vostro favore, sino alla concorrenza dell'importo massimo, onnicomprensivo, di € \_\_\_\_\_ (€ \_\_\_\_\_), a vostra prima richiesta scritta, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di cui in premesse.

Tale fideiussione si presta e si costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con il debitore principale.

Con riferimento alle obbligazioni garantite, il fideiussore si obbliga irrevocabilmente a versarVi quello o quegli importi che sarete a richiedere al titolo sopra indicato, beninteso entro l'ammontare massimo garantito di € \_\_\_\_\_ (€ \_\_\_\_\_), ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni del debitore principale, a semplice Vostra prima richiesta scritta, mediante raccomandata A.R. indirizzata per conoscenza anche al debitore principale. Il fideiussore si obbliga ad effettuare il versamento entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta medesima e senza necessità alcuna di prova o motivazione, né di preventiva comunicazione di intimazione o messa in mora.

La presente fideiussione è sottratta all'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1955 del codice civile, nonché ai termini di decadenza previsti dal successivo art. 1957, rinunciando il fideiussore ad ogni relativa eccezione.

La presente fideiussione decorre dalla data di stipula della convenzione di cui in premessa ed avrà validità fino al 240° giorno successivo alla scadenza della convenzione ovvero, in caso di anticipata perdita di efficacia o validità per qualsiasi causa della convenzione, fino a 240 giorni successivi alla estinzione stessa. Decorsa inutilmente tale data senza che sia pervenuta al fideiussore alcuna richiesta di pagamento da parte Vostra con le modalità sopra indicate, la presente fideiussione si intenderà priva di efficacia, con conseguente piena liberazione del fideiussore purché venga effettuata, da parte del creditore, la materiale restituzione del presente atto in originale a titolo di dichiarazione di svincolo della fideiussione per riconoscimento dell'intervenuto adempimento di ogni obbligazione garantita.

Il fideiussore non potrà recedere durante il periodo di efficacia della presente garanzia che comunque si estinguerà soltanto con l'estinzione soddisfattoria della obbligazione.

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'escussione della presente garanzia è competente esclusivamente il foro di Roma.

IL LEGALE RAPPRESENTATE

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**AGENZIA DEL TERRITORIO e \_\_\_\_\_**

PER LA **PROSECUZIONE** IN MODALITÀ AUTOGESTITA DELL'ATTIVITÀ DELLO  
SPORTELLLO CATASTALE DECENTRATO GIÀ OPERATIVO NEL COMUNE/COMUNITÀ  
MONTANA DI \_\_\_\_\_, IN VIA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_,  
presso la sede dell'Ufficio Provinciale di \_\_\_\_\_, tra l'Agenzia del Territorio,  
rappresentata dal \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Direttore dell'Ufficio Provinciale di  
\_\_\_\_\_ ed il Comune/la Comunità montana di \_\_\_\_\_, rappresentato/a da  
\_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, delegato alla stipula del presente  
atto con Deliberazione \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ esecutiva ai  
sensi di Legge.

**PREMESSO CHE**

1. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", prevede per i Comuni, tra l'altro, la definizione di nuovi modelli organizzativi per l'erogazione dei servizi ai cittadini (servizi polivalenti o sportelli unificati);
2. la legge 24 dicembre 1993, n. 537, richiede la semplificazione dei procedimenti amministrativi, perseguibili anche con l'automazione dei servizi;
3. l'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, istituisce un sistema di interscambio informativo tra l'Amministrazione Finanziaria ed i Comuni;
4. la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, ha attribuito "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
5. il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, ha disposto il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
6. il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12 della citata legge n. 59 del 1997, ha disciplinato le norme in materia dell'organizzazione del Governo;

7. l'art. 19, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che sia garantita ai Comuni la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, e del catasto edilizio urbano;
8. i dati amministrativo-censuari delle banche dati del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e cartografiche sono informatizzati e fruibili per via telematica;
9. per effetto del Protocollo d'intesa sottoscritto in data \_\_\_\_\_, presso il Comune/Comunità montana di \_\_\_\_\_ è attivo uno sportello catastale autogestito;
10. l'art. 6, commi 5-*septies* e seguenti, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reintrodotto, a partire dal 1° ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione delle banche dati del Catasto, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, anche le consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali saranno soggette al pagamento dei predetti tributi, che dovranno, pertanto, essere riscossi dagli stessi Enti locali e riversati all'Erario;
11. la nuova normativa, di cui al precedente punto 10, comporta, la necessità di procedere ad una modifica dei rapporti convenzionali attualmente in essere relativi alla gestione degli sportelli catastali decentrati;
12. il Comune/la Comunità montana di \_\_\_\_\_ intende mantenere attivo il servizio offerto dallo sportello catastale autogestito, di cui al precedente punto 9, con le modalità operative previste dalla Convenzione speciale, di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 9 settembre 2005), emanato in attuazione dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, tramite la sottoscrizione, con l'Agenzia del Territorio, del presente Protocollo e della richiamata Convenzione speciale;
13. il Comune/la Comunità montana di \_\_\_\_\_ ha già messo a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche;
14. l'Agenzia del Territorio ed il Comune/la Comunità montana di \_\_\_\_\_ hanno, quindi, convenuto di confermare, in relazione a quanto enunciato ai precedenti punti 9, 10, 11 e 12, la modalità autogestita per detto sportello;
15. pertanto, il precedente Protocollo d'intesa, sottoscritto in data \_\_\_\_\_ e sopra richiamato, viene sostituito dal presente atto a tutti gli effetti;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

tra l'Agenzia del Territorio e il Comune/la Comunità montana di \_\_\_\_\_ si stipula il presente Protocollo d'intesa per la prosecuzione del servizio di visura al pubblico presso lo sportello catastale decentrato, alle condizioni di cui ai successivi articoli, ed a quelle della Convenzione speciale di cui al citato decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 9 settembre 2005), allegata al presente Protocollo di cui costituisce parte integrante.

**Art. 1****Gestione**

Lo sportello sarà gestito dal personale del Comune/della Comunità montana di \_\_\_\_\_, previa formazione da parte dell'Agenzia del Territorio.

L'Agenzia del Territorio si riserva la facoltà di *sospendere temporaneamente* il servizio dello sportello *per causa di forza maggiore*.

**Art. 2****Servizio**

Il servizio dello sportello consiste nel rilascio al pubblico di visure catastali attraverso la consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per l'erogazione del servizio è necessario che il richiedente, sotto la propria responsabilità, compili in ogni sua parte e sottoscriva l'apposito modulo di "richiesta di visura", da tenere agli atti dell'Ente per una durata non inferiore ad un anno, il cui *fac-simile* è allegato al presente Protocollo d'intesa e ne costituisce parte integrante.

**Art. 3****Riscossione e versamento dei tributi speciali catastali**

L'Ente locale riscuote, per le visure effettuate presso lo sportello, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 dell'allegata Convenzione speciale, e li riversa sul c/c postale intestato all'Ufficio provinciale di ..... dell'Agenzia del Territorio. A garanzia degli obblighi derivanti dalla richiamata Convenzione, per l'intera durata della stessa, l'Ente locale consegna apposita fideiussione bancaria/assicurativa, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005, impegnandosi a provvedere alle eventuali integrazioni previste ai sensi del medesimo decreto.

**Art. 4****Attrezzature**

L'Ente locale si impegna a mettere a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche, idonee, funzionali e adeguate alle normative vigenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro", come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

**Art. 5****"Responsabile della gestione del collegamento" ed operatori allo sportello**

Il collegamento telematico alle banche dati catastali dell'Agenzia del Territorio avverrà mediante piattaforma SISTER. Il "Responsabile della gestione del collegamento", dipendente dall'Ente locale contraente, nominato con Delibera o formale disposizione del rappresentante legale dall'Ente stesso, può abilitare un numero di operatori allo sportello, anch'essi dipendenti dell'Ente locale, entro il limite massimo indicato nella nota di autorizzazione alla stipula del presente atto, nonché procedere alla loro disabilitazione.

**Art. 6****Documentazione**

Al fine di procedere all'abilitazione del "Responsabile della gestione del collegamento" alla piattaforma SISTER, dovrà pervenire all'Agenzia del Territorio, oltre alla delibera o alla formale dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente, nella quale si attesta che il suddetto Responsabile è un dipendente dell'Ente locale, anche copia del documento di identità, del codice fiscale del Responsabile e l'informativa sulla "privacy", debitamente sottoscritte dallo stesso.

Ogni qualvolta verrà effettuato l'inserimento o la disabilitazione di un utente, sarà cura del "Responsabile della gestione del collegamento" inviare contestuale comunicazione formale alla Direzione centrale Catasto e cartografia, Area Relazioni enti locali e, per conoscenza, alla Direzione regionale ed all'Ufficio provinciale. Per i nuovi utenti abilitati devono, comunque, essere allegate alla suddetta comunicazione, le copie dei documenti di identità, dei codici fiscali e l'informativa sulla "privacy", debitamente sottoscritte dagli interessati, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal "Responsabile", ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'appartenenza all'Ente dell'utente da abilitare.

**Art. 7**  
**Monitoraggio**

Con cadenza annuale, sarà effettuata una verifica congiunta, debitamente sottoscritta dal rappresentante dell'Ufficio provinciale, dal relativo agente contabile e dal "*Responsabile della gestione del collegamento*", da trasmettere alla Direzione centrale Catasto e cartografia - Area Relazioni enti locali - ed alla Direzione regionale competente per territorio. In tale occasione, l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio, provvederà alla rideterminazione dell'introito trimestrale di riferimento ai fini della determinazione della fideiussione di cui all'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005. L'eventuale integrazione della fideiussione, calcolata sulla base dell'introito trimestrale di riferimento, dovrà essere effettuata dall'Ente locale, entro trenta giorni dalla richiesta del competente Ufficio provinciale.

**Art. 8**  
**Durata**

Il presente protocollo d'intesa e la relativa Convenzione speciale avranno durata fino al 31 dicembre del triennio successivo a quello della stipula. E' escluso il tacito rinnovo.

Letto, approvato e sottoscritto

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Per l'Agenzia del Territorio  
Il Direttore dell'Ufficio provinciale

Per il Comune/la Comunità montana  
Il Sindaco/Il Presidente



**COMUNE DI VALGUARNERA**  
( Provincia di Enna )

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**ATTESTA**

che la presente deliberazione della G.C. n. 154 del 26/09/12 in applicazione della legge regionale, 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 28/09/2012 per rimanervi quindici giorni consecutivi ( art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ è divenuta esecutiva il giorno 26/09/2012

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, 26/09/2012

IL SEGRETARIO GENERALE